



Clan-Destino
per i cittadini e l'ambiente

Associazione Clan-Destino O.n.i.u.s.
Via Borgo Sisa, 36 - 47010 Borgo Sisa (FC)
c.f. 92051130406

Forlì, 30 Agosto 2007

Spett.le **Provincia Forlì – Cesena**
Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche
Smaltimento Rifiuti
Via Miller, 25
47100 Forlì

Oggetto: osservazioni alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata dal gestore Sig. Claudio Dradi a nome di Hera SpA per “impianto di Termovalorizzazione di Rifiuti non pericolosi – Forlì (Fc) – Terza Linea di Termovalorizzazione”, come da annuncio su il “Resto del Carlino” del 01 Agosto 2007

Con la presente, a nome e per conto dell'Associazione Clan-Destino, invio osservazioni alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto in oggetto.

Tali osservazioni sono il frutto di un lavoro collettivo di cittadini interessati alla salvaguardia della salute e della tutela dell'ambiente e di esperti direttamente coinvolti dall'Associazione Clan-Destino.

In particolare ha partecipato alla stesura finale di queste osservazioni il Dr. Marco Caldiroli di Medicina Democratica (Centro per la Salute “Giulio Maccacaro” di Castellanza - Varese- e Servizio Igiene di Varese).

Il plico si compone di 33 pagine più n° 1 Allegato.

Distinti saluti

Il Presidente
Dr. Raffaella Pirini

Osservazioni alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata dal gestore Sig. Claudio Dradi a nome di Hera Spa per “impianto di Termovalorizzazione rifiuti non pericolosi – Forlì (FC) – Terza linea di termovalorizzazione” (relazione e allegati datati 31.05.2007)

Le presenti note costituiscono osservazioni ai sensi dell'art. 5 comma 8 del DLgs 59/2005 in nome proprio e per conto delle Associazioni indicate in calce.

Con le stesse si intende evidenziare diverse carenze nella documentazione presentata nonché incongruenze e contraddizioni del contenuto tali, ad avviso degli scriventi, da determinare la negazione del rilascio della autorizzazione richiesta.

In termini di giudizio generale negativo sull'impianto si rimanda e si danno qui per integralmente riproposti e ritrascritti i contenuti delle *Osservazioni relative allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di “Ampliamento della centrale di termoutilizzazione rifiuti solidi urbani di Forlì”*, proposto dalla società Hera SpA, come da annuncio su “*il Resto del Carlino*” del 28 Dicembre 2003, presentate dagli scriventi nel febbraio 2004.

Ci si limiterà in queste note a presentare osservazioni inerenti alcuni aspetti programmatici, progettuali/gestionali ed ambientali strettamente correlati con il funzionamento dell'impianto (e degli altri impianti esistenti in sito).

Oggetto della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

Il responsabile dell'impianto indica che la domanda in istruttoria “*fa riferimento ad una configurazione impiantistica conseguente alla realizzazione della terza linea di incenerimento, autorizzata alla realizzazione dall'Autorità Competente, Provincia di Forlì-Cesena, a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con i seguenti disposti:*

- *Delibera G.P. n.323 del 02/09/04, rapporto conclusivo della procedura di V.I.A.;*
- *Delibera G.P. n.339 del 27/09/05, atto conclusivo della procedura autorizzativi ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 22/97.*

In accordo con le prescrizioni emerse in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'impianto sarà attiva, in condizioni normali, la sola linea di nuova realizzazione; le due linee attualmente esistenti avranno un ruolo ausiliario e saranno messe in funzione solo in caso di fermo del nuovo impianto, dovuto a guasto o attività di manutenzione.” (pag. 15 Relazione Tecnica).

Si segnala in primo luogo che non esistendo nella normativa (compreso il Dlgs 59/2005) alcun impianto definibile come *di Termovalorizzazione rifiuti* si chiede che l'integrale procedura sia correttamente riferita ad un "impianto di incenerimento dei rifiuti urbani" ovvero di "eliminazione dei rifiuti non pericolosi" (categorie 5.2 e 5.3, allegato 1 Dlgs 59/2005) come peraltro correttamente indicato nella scheda A, allegata alla domanda nonché in diversi passi della domanda, come quello sopra citato.

In considerazione che la domanda viene necessariamente presentata anche nei termini dell'art. 21 del DLgs 133/05 si contesta quanto affermato dal presentatore in merito alla esclusione (attività considerate non IPPC) di impianti presenti nel sito e comunque afferenti all'incenerimento dei rifiuti.

A p. 8 della Relazione tecnica si afferma che oggetto della domanda (impianti soggetti alla direttiva IPPC) sono i seguenti impianti IPPC e relativi "impianti tecnicamente connessi".

	Attività	Cod. IPPC	Gestore	Note
AT1	Incenerimento di rifiuti non pericolosi	5.2	HERA S.p.A.	<p>Tecnicamente connesso alle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoccaggio rifiuti non pericolosi (AT2) • Impianto di demineralizzazione acque (AT5) <ul style="list-style-type: none"> • Impianto di recupero energetico (AT4) • Stoccaggio rifiuti pericolosi (AT6) • Impianto di trattamento chimico fisico acque provenienti dalla depurazione fumi (AT7) • Stoccaggio e trattamento scorie di combustione (AT 9)
AT6	Deposito preliminare di rifiuti pericolosi (polverini di caldaia e trattamento fumi)	5.1	HERA S.p.A.	<p>Tecnicamente connesso alle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto di incenerimento (AT1)
AT8	Deposito preliminare / messa in riserva di rifiuti pericolosi e non (piattaforma ecologica)	5.1	HERA S.p.A.	-

Viceversa i seguenti impianti (con motivazioni diverse per le fasi AT3 e AT7) non sarebbero soggette al Dlgs 59/2005.

	Attività	Gestore	Note
AT2	Stoccaggio rifiuti non pericolosi in fossa	HERA S.p.A.	Autorizzato per le operazioni di raggruppamento preliminare D13 e deposito preliminare D15.
AT3	Impianto di preselezione meccanica rifiuti	HERA S.p.A.	Autorizzato alle operazioni di trattamento D9 e di messa in riserva R13.
AT4	Recupero energetico	HERA S.p.A.	Impianto di produzione energia elettrica e termica
AT5	Demineralizzazione acque	HERA S.p.A.	Impianto a servizio delle attività AT1 e AT4
AT7	Impianto di trattamento acque provenienti dalla depurazione fumi	HERA S.p.A.	Impianto a servizio della attività AT1
AT 9	Stoccaggio e trattamento scorie	HERA S.p.A.	Impianto a servizio della attività AT1

L'attività AT7 è connessa esclusivamente alle linee 1 e 2 di termovalorizzazione, in quanto la linea 3 prevede un sistema di trattamento fumi a secco; non sarà pertanto analizzata nella presente relazione. Allo stesso modo non si tratterà l'attività di preselezione rifiuti (AT3), sostanzialmente invariata rispetto a quanto descritto nella documentazione di AIA già consegnata, cui si fa rimando.

Tale dichiarazione è palesemente in contrasto con la definizione di impianto di incenerimento ovvero :

d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

(cfr. Art. 2 comma 1 Dlgs 133/05).

Per quanto sopra la attività IPPC relativa all'incenerimento dei rifiuti, nel caso in questione, deve essere considerata comprensiva anche delle attività che il gestore presenta invece come *accessorie* come pure di quelle indicate come non IPPC.

In altri termini, vanno compresi nella definizione di inceneritore (terza linea) e conseguentemente trattati unitariamente nella procedura ex DLgs 59/2006, i seguenti impianti/fasi :

- “ • *fossa di accumulo rifiuti (AT2, fase/reparto 4.2.1);*
• *incenerimento rifiuti (AT1, fase/reparto 4.1.1);*
• *generatori di vapore (AT1, fase/reparto 4.1.2);*
• *recupero energetico (AT4, fase/reparto 4.4.1);*
• *trattamento fumi (AT1, fase/reparto 4.1.3);*
• *impianto di demineralizzazione acque (AT5, fase/reparto 4.5.1);*
• *sistema di stoccaggio rifiuti di processo (AT6, fase/reparto 4.6.1);*
• *sezione di stoccaggio e trattamento scorie di combustione (AT9, fase/reparto 4.9.1)”*

(pag. 167 della Relazione Tecnica)

La questione non è nominale o formale ma concerne la piena attuazione delle prescrizioni del Dlgs 133/05 e la coerenza del rapporto tra quest'ultima norma specifica per gli impianti di incenerimento e il Dlgs 59/2005.

Come già accennato, il gestore, in relazione al contenuto della domanda di AIA in istruttoria per le linee 1 e 2, esistenti, non considera come soggette ad AIA l'impianto di preselezione dei rifiuti (al servizio di tutte le linee) e l'impianto di trattamento acque dalla depurazione dei fumi in quanto non necessario – per la diversa tecnologia utilizzata – per la linea 3.

La presentazione di due singole richieste (linee 1 e 2 esistente, nuova linea 3) per un impianto integrato e la cui configurazione a regime viene indicata come unitaria non appare conforme a quanto previsto dalla normativa che richiede di considerare – ove esistenti forme di integrazione o comunque impatti ambientali “*comuni*” o correlabili con diversi impianti nel medesimo sito – gli impianti nel loro insieme e non disgiuntamente¹, a maggior ragione se gestiti dallo stesso soggetto.

Una forma di integrazione “*di sito*” viene evidenziata dallo stesso gestore ove, in sede di istruttoria VIA, la nuova linea di incenerimento non viene presentata come a sé stante ma come un “*ampliamento*” dell'impianto esistente.

Si ritiene che, al di là della forma di presentazione del singolo impianto (e con questo includiamo anche l'inceneritore della Ditta Mengozzi), la valutazione da parte

¹ Si rammenta che la Circolare MinAmbiente 13 luglio 2004 recita : *Definizione di sito* La direttiva 96/61/Ce e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di sito di ubicazione dell'impianto. A riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione indicata all'articolo 2, punto t) del regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che definisce sito: "tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali".

dell'Amministrazione pubblica precedente debba considerare gli impatti cumulativi/sinergici dei diversi impianti del sito al fine delle prescrizioni autorizzative singole che tengano conto della vicinanza e della integrazione tra i diversi impianti.

Le tipologie e la quantità dei rifiuti che si intendono incenerire

Un aspetto importante concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) che risultano ad oggi autorizzati, tale elenco (presentato da p. 16 a 27 della Relazione tecnica per quanto concerne l'attività D10 (incenerimento) concerne anche rifiuti palesemente non combustibili come :

02 01 10 rifiuti metallici
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
04 01 02 rifiuti di calcinazione
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 13 rifiuti di saldatura
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole
15 01 07 imballaggi in vetro
16 01 20 Vetro
17 02 02 Vetro
19 12 02 metalli ferrosi
20 01 02 Vetro
20 01 40 Metallo
20 02 02 terra e roccia

Per questi rifiuti nonché per quelli che possono essere ulteriormente identificati nell'elenco come non o poco combustibili si chiede – ancora una volta – la loro esclusione esplicita tra quelli autorizzati all'incenerimento per una banale ragione di buon senso.

Si richiede pertanto che nel rinnovo della autorizzazione all'incenerimento ovvero nella A.I.A. tali rifiuti non vengano più autorizzati tra quelli avviabili all'incenerimento. Peraltro, a dar retta ai valori annuali di conferimento delle linee 1 e 2 (v. Allegato C, tabella 5, domanda di AIA delle linee esistenti) le quantità di rifiuti di questo genere effettivamente avviati all'incenerimento sono estremamente ridotte rispetto al totale (alcune tonnellate su 41.842 tonnellate combuste nel 2004).

Per quanto concerne lo smaltimento di rifiuti sanitari nella AIA per la terza linea si dichiara che *“Si sottolinea che la costruenda linea 3 non smaltirà rifiuti sanitari”* (pag. 244 Relazione Tecnica).

Nello stesso tempo si dichiara anche che “L’impianto di termovalorizzazione rifiuti sito in Via Grigioni 19, Forlì, risulterà costituito a regime da una nuova linea di incenerimento e recupero energetico, affiancata da altre due linee, ad oggi già esistenti, che, come prescritto nel Rapporto di V.I.A., entreranno in funzione solo in condizioni di fermo del nuovo impianto, per garantire lo smaltimento effettivo di 120.000 t/anno di rifiuti”. Tale condizione, oltre a confermare la opportunità di una autorizzazione a livello di sito e non di gruppi di impianti², pone qualche problema in termini di effettivo rispetto di quanto dichiarato (non smaltimento di rifiuti sanitari nella terza linea, non funzionamento contemporaneo delle tre linee)³.

Anche se nell’elenco dei rifiuti che si intendono smaltire presso la terza linee non vi sono rifiuti di origine sanitaria gli stessi compaiono per le linee 1 e 2 (per le quali è stato richiesto il rinnovo della autorizzazione) anche se risultano (anno 2004) effettivamente inceneriti solo i medicinali (si veda l’estratto della scheda C della domanda di AIA delle linee esistenti sotto riportata).

Tab. C 5 – Descrizione e caratteristiche dei rifiuti in ingresso ¹², anche in riferimento all’autorizzazione di cui all’art.28 D.Lgs. 22/97 compilare la seguente tabella

CER	Descrizione (Decisione 2000/532/CE e ss.mm.)	Quantità annuale ritirata t/anno	Stato fisico	Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97) ^{13 14}
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		Solido	D 10 Incenerimento a terra
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		Solido	D 10 Incenerimento a terra
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	41,12	Solido	D 10 Incenerimento a terra

(dalla scheda C della domanda AIA delle linee 1 e 2).

Siamo pertanto nella situazione in cui le due linee esistenti possono (sono autorizzate e ne richiedono la prosecuzione dell’attività) incenerire rifiuti sanitari ma, nel contempo, queste due linee non funzionerebbero contestualmente alla nuova terza linea.

Considerato che l’incenerimento di rifiuti sanitari non può essere una attività “saltuaria”⁴ anche perché gli stessi non possono venir stoccati per lunghi periodi la situazione che verrebbe a crearsi sarebbe quella di un impedimento tecnico-temporale per l’incenerimento (pur autorizzato) di rifiuti sanitari nelle due linee esistenti e una dichiarazione di non incenerimento nella terza linea.

² Anche in considerazione della vicinanza con l’inceneritore Mengozzi che brucia appunto rifiuti sanitari.

³ Condizione che viene ribadita nell’Allegato RT1.4, Cronoprogramma delle fasi di messa a regime (terza linea).

⁴ Come peraltro l’incenerimento in genere, prevedere che le linee esistenti funzioneranno solo quando la terza linea sarà ferma, quindi poco più di un mese all’anno, è in contrasto prima ancora che con la normativa con il buon senso ed offensivo dell’intelligenza della popolazione esposta.

Dichiarazione che cadrà alla prima, vera o presunta, “*emergenza*” relativa allo smaltimento di questi rifiuti (ad esempio qualche “*temporaneo impedimento*” dell’inceneritore Mengozzi a svolgere la sua attività).

In altri termini la dichiarazione relativa ai rifiuti sanitari relativi alla terza linea per essere minimamente credibile deve estendersi alla autorizzazione delle linee esistenti, cancellando i relativi codici dei rifiuti autorizzati.

L’estensione dei codici CER dei rifiuti avviati a incenerimento evidenzia la consistenza numerica dei rifiuti non urbani né assimilabili ovvero dei rifiuti speciali per i quali si rimanda alle sommarie considerazioni di “*inquadramento programmatico*” ovvero al *Piano Infraprovinciale per lo smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani e Speciali* del 1998 e alla bozza della sua revisione del gennaio 2003 come pure al Documento preliminare dell’aprile 2004. Questi piani appaiono, ad avviso di chi scrive, viziati dal mischiare la gestione dei rifiuti urbani con quelli speciali, questi ultimi ricompresi senza alcun ripensamento e/o distinzione negli obiettivi di piano (nel documento preliminare del 2004 si afferma di non essere neppure in grado di quantificare – e tanto meno di qualificare – questa frazione dei rifiuti : “*E’ difficile quantificare la quota di rifiuti assimilati compresa nei RU; alcune stime condotte a livello nazionale indicano che essi contribuiscono per il 30 - 50% alla produzione totale di rifiuti urbani*”).

Le norme, anche il recente DLgs 152/2006, delineano da tempo una distinzione sia in termini di responsabilità che di programmazione per i due flussi di rifiuti, quelli urbani – unitamente a quelli individuati dal singolo comune come assimilati – in “*servizio pubblico*” e quelli speciali *non assimilati* a diretto carico dei produttori. La negazione di tale distinzione come pure la estensione della *assimilabilità* ha favorito anche il fallimento del piano del 1998 e sta alla base delle previsioni di incremento dei rifiuti indifferenziati posti alla base delle motivazioni della realizzazione della nuova linea di incenerimento. La prospettiva indicata dal Piano provinciale del 1998, un incremento irrefrenabile del 41 % circa nella produzione di rifiuti dal 2002 al 2016 può essere basato unicamente sulla incapacità (non volontà) di mettere in atto (a livello locale e nazionale) politiche sul fronte della produzione delle merci e di rifiuti in grado di invertire tale tendenza all’incremento nella produzione dei rifiuti. Inoltre si mette in conto l’incapacità di incrementare la raccolta differenziata oltre il 35 % (quota che verrebbe tardivamente raggiunta al 2007 e rimarrebbe costante fino al 2016) ovvero al minimo della legislazione (DLgs 22/97) e ancora più distante dagli obiettivi del DLgs 152/2006. Peraltro è lo stesso richiedente a ricordarci che il Piano Infraprovinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, adottato il 15.06.1998, “*delinea la programmazione fino al 2001*” ed è basato, fra l’altro, su “*la raccolta differenziata ... cardine del sistema in grado di sottrarre materiale di scarto alla massa prodotta in ragione del 40 % minimo, così come previsto dalla Legge Regionale*” quale obiettivo al 2013 (sic !) secondo il Documento preliminare del 2004. Con questo si vuole evidenziare che la congruità dell’impianto esistente (e ancor più del previsto potenziamento) è tale solo

a fronte di forme della programmazione in contrasto con i principi normativi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Non si ha conoscenze di modifiche sostanziali nel nuovo piano di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Provinciale il 30.07.2007, che possano modificare le valutazioni sopra riportate (il proponente stesso conferma che il contenuto del Piano è coerente con la realizzazione dell'impianto ovvero lo prevede esplicitamente per la capacità di 120.000 t/a).

Tenendo conto che il gestore dell'impianto è anche il gestore della raccolta rifiuti, occorrerebbe estendere la discussione in termini di BAT (migliori tecnologie disponibili - MTD) per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, per la loro raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al recupero come materia, e alla drastica riduzione di ogni forma di smaltimento (incenerimento/discarda) anche con sistemi di trattamento in grado di poter ricavare materia ed energia (senza incenerimento) dai rifiuti residui.

Ovviamente, perseguendo questa strada si *rischia* di giungere anche alla sostituzione dell'obiettivo : dal realizzare un “*buon inceneritore*” a non realizzare, perlomeno, un nuovo impianto e il relativo raddoppio (e oltre) dei rifiuti urbani (e soprattutto speciali) nella provincia di Modena come in altre realtà. Questo tema non è stato, come avrebbe dovuto essere, al centro della discussione sul SIA dell'impianto (e del PPGR), pertanto la discussione sulle BAT appare costretta in un ambito estremamente ristretto.

Anche il documento italiano sulle MTD del gennaio 2004, cui il gestore fa riferimento quale check list di verifica di conformità, come pure il testo adottato delle MTD⁵, propone al primo punto :

*“Il sistema di gestione dei RU deve comprendere una efficace raccolta differenziata che consenta di recuperare le frazioni merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, plastica, metalli, organico compostabile) e separare le frazioni indesiderate (rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi) ai fini del processo di combustione.”*⁶

Per quanto detto sopra in materia di obiettivi e tempistica di raccolta differenziata nella provincia di Forlì-Cesena questa indicazione di migliore tecnologia disponibile non appare attuata né nel presente né la si intende attuare in futuro da parte del gestore, la società Hera.

Il fatto che l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti e contestualmente anche il loro incenerimento non è certo un fattore secondario ai ritardi e ai fallimenti che hanno caratterizzato la situazione provinciale.

⁵ DM 29.01.2007.

⁶ *Schema di Rapporto Finale relativo alle Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti* (Commissione ex art. 3, comma 2, del D.Lgs 372/99) del 13.01.2004; p. 107 e p. 179 Supplemento Ordinario G.U. n. 130 del 7.06.2007.

La domanda di AIA e la Direttiva Habitat

Nella Descrizione dei rapporti con le zone di tutela, parchi, zone protette dalla normativa o altre zone naturali sensibili vicine ai siti interessati si afferma che “Le aree classificate come SIC più prossime all’impianto sono: “Bosco Scardavilla, Ravaldino” (cod. SIC IT4080004), che dista circa 9 km; “Meandri del fiume Ronco” (cod. SIC IT4080006), 5 km; “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole” (cod. SIC IT4080009), 9 km; “Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi” (cod. SIC IT4080007), 13 km. Più distante è il sito “Fiordinano, Monte Velbe” (cod. SIC IT4080012).

In riferimento all’individuazione delle Zone di Protezione speciali (ZPS), così come definiti nelle direttive 79/409/CEE (ZPS per gli Uccelli) e 92/43/CEE (ZPS per gli ‘Habitat’), nell’ambito della rete “Natura 2000”, il sito oggetto di studio non appartiene ad alcuna delle zone individuate; inoltre da quanto emerge dalle figure sotto riportate, l’unica zona ZPS (e SIC al contempo) della Provincia di Forlì-Cesena è quella individuata come “Monte Gemelli, Monte Guffone” (cod. SIC-ZPS IT4080003), molto distante dall’impianto in oggetto.”

Si riporta a tale proposito sia l’estratto cartografico delle zone di interesse per la provincia di Forlì-Cesena, dal sito della Regione Emilia Romagna, che la planimetria contenuta nella domanda AIA in esame.

Zone SIC e ZPS, dal sito della Regione Emilia Romagna

Legenda:




SIC




SIC e ZPS



ZPS





(pag. 44, Relazione Tecnica)

Le zone in questione sono oggetto di tutela anche nella forma prevista dalla direttiva 92/43 e s.m.i. recepita in Italia con il dpr 8.09.1997 n. 357. Tali obblighi riguardano sia progetti di elevato impatto previsti all'interno delle aree soggette come in caso di impianti che, per le loro caratteristiche di impatto, possono determinare conseguenze negative su luoghi protetti posti nelle vicinanze⁷, tale obbligo vale per progetti anche non soggetti a VIA.

In particolare si rammenta che la direttiva (art. 6 comma 3) prescrive che :

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale

⁷ Si veda anche il documento "LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE", Commissione Europea, 2000.

piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

In particolare, per effetto del recepimento della direttiva, il Dpr 357/1997 afferma che :

Art. 5

(...)

*3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, I principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
(...)*

Nelle considerazioni presentate nella Relazione tecnica in materia di impatti sulla qualità dell'aria e della estensione di tali impatti così il richiedente indica :

“Per quanto riguarda l'aria occorre precisare che le condizioni di bassa naturalità che caratterizzano le aree soggette alla diffusione di inquinanti, il sistema di trattamento dei fumi di combustione tecnologicamente avanzato, permettono di asserire come l'interazione di questo fattore sia apparentemente poco influente sulla biocenosi.

Ulteriori considerazioni relativamente all'impatto dell'attività di termovalorizzazione di rifiuti sulla componente aria sono riportate al paragrafo E.1.1.

Complessivamente si può ritenere che l'impatto sulla flora, la fauna e gli ecosistemi risulti pienamente sostenibile, come appurato anche in sede di Delibera di V.I.A. (punto 3.B.3, “Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi”).

(pag. 248 della Relazione Tecnica).


Si tratta, in primo luogo, di una dichiarazione strumentale in quanto il paragrafo citato del verbale della Conferenza dei Servizi del 14.08.2004 fa riferimento esclusivamente alle aree nelle immediate vicinanze e non tiene in conto di aree più distanti ma con maggiore sensibilità. E' pur vero che la Conferenza dei Servizi suddetta non ha tenuto in conto di questi aspetti nonostante fossero segnalati nelle osservazioni presentate da chi scrive allo Studio di Impatto Ambientale.

Così prosegue il richiedente:

“Le emissioni in atmosfera sono state studiate nell'ambito delle analisi della componente atmosfera in altra sezione del seguente studio, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e dettagli.

Ai fini delle valutazioni di impatto complessivo, assumono interesse le due distribuzioni delle concentrazioni corrispondenti rispettivamente alla media delle concentrazioni orarie e al 99,8-esimo percentile, in riferimento agli NOx; il primo è stato impiegato per caratterizzare gli effetti medi, che possono essere inquadrati attraverso il limite di qualità corrispondente al valore limite di 30 µg/mc per gli effetti sulla vegetazione secondo le vigenti norme, mentre il secondo fornisce un'indicazione rispetto ai massimi di concentrazione oraria, che sono confrontati con uno standard di qualità fissato, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, pari a 100 µg/mc (il 50% della soglia di attenzione ai sensi delle leggi in vigore).”

Dalla applicazione di tale analisi viene proposto, tra l'altro, la successiva figura relativa alla entità delle “esternalità in atmosfera”; dalla figura emerge che **anche le aree SIC più vicine all'impianto sopra ricordate sono incluse tra quelle impattate con valori “intermedi” rispetto alla scala adottata.**



Indicatore di esternalità in atmosfera: i toni più scuri si riferiscono a maggiore intensità, secondo una scala tonale normalizzata fra 0 e 1.

“Si evidenzia anche che la fonte maggiore di impatto, che spiega quasi interamente il pattern osservato al di fuori delle immediate vicinanze dell'impianto, è l'inquinamento atmosferico la cui portata spaziale è ben superiore alle altre due esternalità, meno “diffusive”. Le mappe di sintesi che costituiscono allegato cartografico alla relazione sono rappresentate secondo una scala di impatto normalizzato, che ha il solo scopo di evidenziare quindi dove si avvertono le maggiori conseguenze dell'opera. Il valore assoluto di tali conseguenze, assai

modesto, risulta evidente dal confronto fra i valori di concentrazione in atmosfera prodotti dalle emissioni dell'impianto. In tal caso siamo in presenza di valori notevolmente inferiori al valore guida per le condizioni medie annuali delle concentrazioni orarie, e alla metà del valore di riferimento assunto, già dimezzato rispetto ai limiti di concentrazione oraria, per le condizioni "acute" di breve durata rappresentate dal 99,8-esimo percentile.
(pag. 265 della Relazione Tecnica)

La affermazione circa la modestia delle conseguenze dell'opera, rispetto ai siti oggetto del dpr 357/1997, potrebbe essere valutata in modo puntuale solo con una valutazione di incidenza, che tenga conto, come indica la norma, anche di altri interventi esistenti o previsti nelle aree di interesse.

Caratteristiche e destino finale dei residui solidi della combustione dei rifiuti

Nella relazione tecnica viene prefigurato un sistema complessivamente articolato come segue (questi aspetti progettuali non sono stato oggetto di prescrizioni all'esito della istruttoria di VIA):

- Scorie pesanti da combustione (codice CER 190112), dopo lo spegnimento in acqua vengono avviate all'impianto di trattamento per la vagliatura delle parti ferrose e della frazione avviabile a *recupero* presso cementifici;
- Le ceneri volanti di caldaia (a questi residui viene attribuito dal richiedente il codice CER 190105*, identico per i residui dai sistemi di abbattimento, anziché il codice 190113*) unitamente ai residui dal primo stadio di abbattimento fumi (Prodotti Calcici Residui - codice CER 190105*) vengono avviate a smaltimento all'esterno;
- i residui dal secondo stadio di trattamento fumi (con bicarbonato) (codice CER 190107*), vengono avviati per un parziale recupero agli impianti della società Solvay.

Una particolare sottolineatura viene fatta per l'attività di trattamento delle scorie e il loro invio a forme di recupero :

- *“Il processo messo in atto prevederà una vagliatura delle scorie, ricondotte a diverse frazioni granulometriche, e una successiva deferrizzazione delle stesse; il materiale ferroso separato verrà poi lavorato mediante pressa dedicata, così da ottenere “pacchi” facilmente stoccabili. In base all’esperienza maturata, è possibile affermare che il trattamento in oggetto consentirà di suddividere le scorie in ingresso nelle seguenti frazioni:*
 - *materiale ferroso (da inviare a recupero): 10 %;*
 - *scorie trattate (da inviare a recupero): 70 %;*
 - *residui del trattamento (da inviare a discarica): 20 %.”*

(pag. 217 della Relazione Tecnica)

Per inciso, l'esperienza maturata non è documentata in alcun modo nella domanda di AIA, appare inoltre impropria l'attribuzione ai residui ferrosi vagliati dalle scorie del codice CER 170405 *“ferro e acciaio”* (vedi Scheda I) anziché il codice CER 190102 *“materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”*.

Quanto sopra anche in considerazione della genericità con cui vengono presentate le caratteristiche dei rifiuti avviati a recupero, mentre per i residui contenenti ferro non si indica alcuna caratteristica (nonostante il DM 5.02.1998 e s.m.i. indica le sostanze indesiderate e le relative concentrazioni), *“Per l'utilizzo delle scorie come materiali aggregati nella produzione di cementi o altro esse devono avere, come requisito minimo, le seguenti caratteristiche fisiche e granulometriche:*

- *assenza di elementi ferrosi e ferromagnetici;*
 - *umidità non superiore al 25 %;*
 - *assenza di incombusti;*
 - *granulometria inferiore a 40 mm.*”
- (pag. 214 della Relazione Tecnica)

Si tratta di requisiti per evitare che il clinker prodotto non possieda le caratteristiche chimico-meccaniche previste dalla normativa tecnica per la produzione di cementi, quello che però viene dato per scontato (ma non documentato)⁸ è **il permanere della classificazione di rifiuto non pericoloso per questi rifiuti, dopo il trattamento**. Il codice CER 190112 (*“ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111”*, non pericoloso) viene definito in relazione (e per esclusione) al codice CER 190111*, pericoloso (*“ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose”*). Questa carenza conoscitiva solo apparentemente viene superata dalle previsioni del richiedente ovvero dal fatto che *“Il Piano di monitoraggio operativo presso l’impianto prevede la regolare esecuzione di attività di caratterizzazione/classificazione dei rifiuti in uscita conformemente alla normativa vigente in materia”* (pag. 242 della Relazione Tecnica), come si vedrà più avanti, in relazione al contenuto di tale Piano, per quanto concerne le attività relative ai residui della combustione, non è in grado di colmare tale deficit informativo (e di dovuta sorveglianza).

Il ciclo delle acque

Il richiedente, anche per marcare le differenze progettuali con le linee esistenti, sottolinea la assenza di reflui di processo ed in particolare :

“La rete fognaria interna al sito in cui è ubicato l’impianto oggetto della presente domanda di AIA

si compone di quattro reti separate di raccolta reflui:

- *rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali*
- *rete di raccolta delle acque meteoriche da pluviali;*
- *rete di raccolta delle acque nere;*
- *rete di raccolta dei reflui di processo.*

Queste reti danno origine a tre punti di scarico:

- *scarico S4, che adduce in fognatura nera reflui da servizi igienici;*
- *scarico S5, che adduce in fognatura nera reflui da servizi igienici e acque derivanti dalla periodica operazione di svuotamento della vasca di prima pioggia;*

⁸ V. tabella a pag. 236 della Relazione tecnica e Scheda I.

• scarico S6, che adduce in fognatura bianca acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia e da pluviali.

Si sottolinea infine come non si abbia nel sito alcuno scarico di acque di processo; la progettazione del sistema di gestione dei reflui prevede infatti che tutti gli spurghi, nei vari punti dell'impianto, siano recuperati mediante un opportuno sistema di vasche e rilanciati laddove sia presente un fabbisogno idrico tale da non richiedere particolari caratteristiche qualitative.”

(Pag. 233-234 della Relazione Tecnica)

Quindi nessuno scarico di processo (incluse acque di raffreddamento) in quanto *“le acque di lavaggio e spurgo, sono infatti convogliati ad un sistema di vasche chiuse di stoccaggio; da qui gli spurghi sono poi prelevati per vari utilizzi in impianto, mentre le acque di lavaggio inviate a smaltimento esterno tramite autobotte”* (per una quantità annuale stimata di 200 metricubi).

Si rammenta a tale proposito che nella domanda di AIA per le linee esistenti si dichiarava che *“L'acqua utilizzata per lo spegnimento delle scorie di combustione e quella spurgata dai ricircoli del lavaggio fumi presenta alcuni parametri con valori superiori ai limiti di legge consentiti dalle autorizzazioni allo scarico”*, per queste acque è in funzione l'esistente impianto di trattamento reflui.

Quanto sopra significa (confermando la certezza che gli inquinanti non si dissolvono modificando la forma gestionale) che le scorie non si *“liberano”* di parte dei contaminanti tramite l'acqua di spegnimento ma gli stessi rimangono nelle stesse con potenziali fenomeni di arricchimento puntuale nei momenti di riutilizzo di acque con elevate concentrazioni di inquinanti provenienti dalle altre fasi del processo di incenerimento e di recupero energetico.

Si rammenta anche, nella configurazione delle due linee esistenti, che l'acqua di raffreddamento utilizzata nel canale scorie viene gestita in modo tale che *“La temperatura e il livello dell'acqua del canale scorie vengono tenute sotto controllo mediante un sistema automatico di rabbocco a galleggiante che immette acqua fredda, ed una serie di filtri a sfioro che inviano l'acqua che tracima all'impianto di trattamento reflui.”*. Nella relazione relativa alla nuova linea non sono dettagliate le modalità di gestione dell'acqua nel canale scorie e se, e come, non vi sia la possibilità di tracimazioni e/o dove le stesse siano avviate.

Inoltre **non è chiara la gestione del percolato dalla nuova fossa di ricezione rifiuti**, nella relazione tecnica si afferma che la fossa è *“caratterizzata da pareti impermeabili in cemento armato e dotata di un sistema di drenaggio e raccolta del percolato, stoccato in apposito serbatoio in attesa del periodico conferimento, tramite autobotte, ad impianti di smaltimento autorizzati”* (pag. 244 della Relazione Tecnica); nella tabella (pag. 221) sui rifiuti prodotti, per questa fase del processo, si afferma che il *“rifiuto in uscita da questa fase è costituito dal percolato accumulatosi*

al fondo della fossa”, ciò nonostante questo rifiuto non viene indicato (né quantificato) nella scheda I .

Dal bilancio idrico (scheda G) vengono indicati consumi per complessivi 20.200 mc/anno incluso 18.000 mc/anno di acque demineralizzata il cui utilizzo principale è quale acqua di raffreddamento “*a ciclo chiuso*”. In considerazione che la fase “*recupero energetico*” ovvero la parte di ciclo termico dedicata alla produzione di energia elettrica e termica (AT4) non viene considerata come parte della richiesta sottoposta al Dlgs 59/2005, non vi sono indicazioni di dettaglio tali da chiarire la assenza di consumi di acqua per il raffreddamento in termini di evaporazione; **inoltre non vengono indicati (stimati) consumi di acqua in relazione al possibile utilizzo di energia termica per alimentare una rete di teleriscaldamento**. Si tratta di una opzione che si dichiara ancora come da definire nonostante che la Conferenza dei Servizi del 18.08.2004 avesse indicato tra le prescrizioni l’obbligo di presentare, entro un anno⁹ “*dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 27 del Dlgs n. 22/97, dell’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto di termovalorizzazione*” (quindi con riferimento alla *Delibera G.P. n.339 del 27/09/05*, entro il settembre 2006) una proposta progettuale in tal senso al Comune di Forlì.

L’unica indicazione presente nella domanda di AIA è la previsione di cessione di una potenza termica pari a 20 MW e (2000 ore/anno di funzionamento) una cessione complessiva di 40.000 MWha/anno (v. Scheda L).

Sul tema generale della produzione di energia (elettrica e/o termica) dall’incenerimento rifiuti si rimanda a quanto già affermato nelle osservazioni allo Studio di impatto ambientale presentate nel febbraio 2004, ogni considerazione in tema di recupero e/o di rendimenti va confrontata con il dispendio energetico che l’incenerimento dei rifiuti rappresenta in termini di perpetuazione di un modello economico basato sullo spreco di energia e materiali.

Sul tema si evidenzia, da ultimo, che nel bilancio energetico non viene indicato (stimato) il ruolo dei combustibili tradizionali (metano) per le fasi di avvio/spengimento della linea come per interventi in situazioni anomale¹⁰.

⁹ Punto 3.C.4, interventi di compensazione, p. 113 del verbale della Conferenza dei Servizi – allegato 1 DGP 323 del 2.9.2004.

¹⁰ Nel 2004, per le linee 1 e 2, pari a 228.000 mc.

Le emissioni in atmosfera e il piano di monitoraggio interno

Nella relazione tecnica si dichiara che, per quanto concerne il camino della terza linea (le parti in rosso sono nostre), “ *Il punto di emissione è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche geometriche e chimicofisiche:*

	E11
Altezza dal p.c.	60 m
Velocità dei fumi	20 m/s
Durata emissioni	continua
Portata media (Nm ³ /h)	110.000
Portata massima (Nm ³ /h)	130.000
Temperatura aeriforme (°C)	175
CO (mg/Nm ³)	15
COT (mg/Nm ³)	1,5
HCl (mg/Nm ³)	5
HF (mg/Nm ³)	0,1
NO _x (mg/Nm ³)	50

	E11
Polveri (mg/Nm ³)	2
PM10 (mg/Nm ³)	1
SO ₂ (mg/Nm ³)	5
Mercurio (mg/Nm ³)	0,004
Cd+Tl (mg/Nm ³)	0,002
Somma 10 metalli (Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V+Sn) (mg/Nm ³)	0,05
IPA (mg/Nm ³)	0,00002
NH ₃ (mg/Nm ³)	5
PCDD+PCDF (ng TEQ/Nmc)	0,00000001

I valori riportati si riferiscono ai valori limite in termini di concentrazioni medie giornaliere su base annua. (...) Le concentrazioni medie giornaliere su base annuale a camino dovranno rispettare i valori limite di seguito riportati, da verificare sulla base dei risultati del monitoraggio a camino a cadenza annuale durante i periodi di effettivo funzionamento, comprese le fasi di avvio e spegnimento.
(pag. 229-230 della Relazione Tecnica)

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione media annuale (mg/Nm³)</i>
HCl	5
CO	15
NOx	50
SO ₂	5
HF	0,1
PTS	2
COT	1,5
Hg(*)	0,004
Cd + Tl (*)	0,002
Somma 10 metalli (*)	0,05
IPA (**)	0,00002
PCDD/PCDF (**)	1,00 E -08
NH ₃	5
PM10	1

() Media dei valori rilevati per un periodo di campionamento di 1 ora*

*(**) Media dei valori rilevati per un periodo di campionamento di 8 ore*

(V. pag. 238 Relazione Tecnica)

I valori di emissione non potranno inoltre essere superiori a quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

Inquinante	Valori limite		
	mg/Nm³		
	A	C	D
HCl	10	-	-
CO	30	-	-
NO _x	70	-	-
SO ₂	10	-	-
HF	0,5	-	-
PTS	3	-	-
COT	5	-	-
Hg	-	0,03	-
Cd + Tl	-	0,03	-
Somma 10 metalli	-	0,4	-
IPA	-	-	0,005
PCDD/PCDF (*)	-	-	0,5

A: Valore medio giornaliero

C: Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

D: Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

() Espresso come nanogrammi su metro cubo (ng/m³)*

(V. pag. 239 Relazione Tecnica)

Nota alle Tabelle tratte dalla Relazione tecnica.

Il proponente dovrà spiegare il palese errore della concentrazione limite delle PCDD/PCDF (ove, presumibilmente, espressa in TCDD_{eq}) che nella tabella sopra riportata sarebbe 5 volte superiore al limite del Dlgs 133/05 (0,1 nanog/Nmc), nella tabella si indicano invece 0,5 nanog/Nmc. Il valore indicato nell'allegato alla autorizzazione vigente (DGP 323 del 2.09.2004) è infatti di 0,05 nanog/Nmc per PCDD/PCDF.

Quanto sopra è ancor più evidente se si pensa che qualche pagina prima (tabella a pag. 229-230) si afferma (compiendo un errore altrettanto evidente ma nella direzione opposta) che le emissioni di PCDD/PCDF saranno pari a 0,00000001 nanog/Nmc ovvero otto ordini di grandezza inferiori rispetto al limite di legge.

Al di là degli errori pacchiani sopra indicati agli estremi opposti delle dichiarazioni possibili (tanto più gravi in quanto si tratta di “*dichiarazioni impegnative*”) le intenzioni reali del richiedente, in termini di verifica delle emissioni, appaiono ben diverse, ciò emerge perlomeno da quanto affermato nell'Allegato 5 sul monitoraggio:

“La valutazione di conformità dei risultati delle misurazioni in continuo delle emissioni sarà eseguita in conformità a quanto prescritto nell'allegato 1, punto C del D.Lgs. 133/05 nel quale si precisa che i valori limite si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1 (D.Lgs. 133/05);

b) il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, punto 5, primo trattino (D.Lgs. 133/05);

c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2 (D.Lgs. 133/05);

d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4 (D.Lgs. 133/05);

e) sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino (D.Lgs. 133/05).”

(pag. 19 Allegato 5)

Il gestore, in altri termini, dichiara che verificherà (e quindi rispetterà) né più né meno le concentrazioni alle emissioni previste dal Dlgs 133/05 e non quelli

inferiori dichiarati come valori medi giornalieri ¹¹ nella tabella sopra riportata e tratta da p. 239 della relazione tecnica. Valori medi “su base annua” che sono stati alla base delle valutazioni di ricaduta nella istruttoria VIA svolta sul progetto della terza linea e su cui il proponente si è sempre schierato per dimostrare presunti miglioramenti emissivi rispetto alle linee esistenti.

Il gestore quindi non fornisce alcuna indicazione idonea inerente le modalità di verifica dei limiti a suo tempo “*garantiti*” a livello progettuale e sulla base dei quali ha ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale, giudizio che, a questo punto e a fronte di tali carenze, andrebbe palesemente rivisto.

Si rammenta inoltre che le tabelle sopra riportate corrispondono alle tabelle 1 e 2 (verbale Conferenza dei Servizi del 18.08.2004) assunti quali limiti “*media annuale*” e media giornaliera per i contaminanti oggetto di monitoraggio in continuo, limiti orari e su 8 ore di campionamento per i contaminanti oggetto di rilevazione periodica quadrimestrale ¹².

Si rammenta che nelle conclusioni (allegato 1 della DGP 323 del 2.09.2004, p. 117) **a fronte della esclusione dei limiti proposti in termini di flussi di massa** (giornaliera e oraria, v. tabella B, p. 118 del citato allegato 1) e sostenuti dalla “*minoranza*” della Conferenza dei Servizi del 18.08.2004 ¹³ si afferma che “*nell’ambito delle successive fasi autorizzative dell’impianto dovranno essere individuati i relativi valori limite di emissione giornaliera ...*”.

Tale definizione dovrà pertanto essere definita nell’ambito della procedura in esame e tali limiti non potranno – come già detto nelle prescrizioni della attuale autorizzazione – essere superiori alle concentrazioni indicate nella tabella 2 (corrispondente alla tabella di p. 239 della domanda di AIA) e – a maggior ragione – inferiori dei limiti del DLgs 133/05 che invece vengono presi a riferimento dal proponente.

Si rammenta che il Dlgs 59/2005, tra l’altro recita : “art. 7 c. 9. *L’autorizzazione integrata ambientale puo’ contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorita’ competente*”; Art. 8 : “1. *Se, a seguito di una valutazione dell’autorita’ competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu’ rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, l’autorita’ competente puo’ prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari piu’ rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita’ ambientale.*”

¹¹ Ad eccezione del valore eccezionalmente elevato per le PCDD/PCDF indicato nella tabella, palesemente frutto di un errore gravissimo dell’estensore della relazione tecnica.

¹² Si rammenta che nella DGP 323/2004 la frequenza prescritta per tali misurazioni è invece trimestrale.

¹³ Minoranza costituita dai rappresentanti della locale USL e dal Comune di Forlì.

Tale necessità era già emersa nella Conferenza dei Servizi conclusiva della VIA con un esito che però aveva visto escludere nelle prescrizioni la definizione di limiti in termini di flussi di massa. Dal contenuto della domanda il proponente non mostra alcuna intenzione di tornare sull'argomento, agli enti autorizzatori spetta il compito (tra l'altro) di percorrere in termini prescrittivi o abbandonare l'obiettivo del *“mantenimento delle attuali emissioni in atmosfera quale indicatore effettivo della pressione ambientale compatibile per l'impianto in progetto.”* (si rammenta che – stando ai dati presentati nella istruttoria di VIA – i flussi di massa stimati – *“valori attesi”* – per la terza linea sono un ordine di grandezza superiore per quasi tutti i contaminanti rispetto ai flussi di massa delle due linee esistenti sulla base del monitoraggio in essere).

Si tratta di una visione non condivisa da chi scrive in quanto presuppone una indiscussa *“compatibilità”* delle emissioni delle linee esistenti, ma comunque tiene conto (parzialmente) di quanto indicato quale possibilità di prescrizioni maggiormente restrittive poste in capo alla autorità competente, la Provincia, ai sensi del DLgs 59/2005.

In ogni caso appare evidente che le indicazioni fornite dal richiedente per quanto concerne il monitoraggio delle emissioni al camino non permette la verifica del rispetto dei limiti *“annuali”* e *“giornalieri”* comunque stabiliti dalla autorizzazione vigente e pertanto tali indicazione vanno respinte/modificate.

Nel Piano di monitoraggio (allegato 5 della domanda di AIA) si propone di svolgere *“la valutazione di conformità al limite dei risultati della campagne analitiche periodiche”* seguendo le indicazioni delle linee guida sulle migliori tecnologie disponibili per il monitoraggio.

Nel rapporto APAT 43/2004 (ripreso anche nel documento della Commissione Ministeriale sulle MTD del 2004) si propongono delle specifiche per evitare un possibile problema connesso : *“se venisse adottato un metodo di misura con un'incertezza pari – in teoria – al 50 % del valore limite di emissione sarebbe più facile per il gestore dell'impianto rientrare nel limite rispetto ad un metodo con un'incertezza più limitata. Tutto ciò incoraggerebbe la preferenza per metodi di misura con alta incertezza piuttosto che con un'incertezza limitata”* .

La proposta ivi contenuta, e ripresa anche dal proponente nell'Allegato 5 è quella di definire l'incertezza e su quella valutare le diverse condizioni possibili : di chiara conformità o non conformità (in cui l'incertezza non influisce sulla valutazione) e quella di *“prossimità al limite”* ovvero ove *“il valore misurato è compreso tra la quantità (limite – incertezza) e la quantità (limite + incertezza)”*.

Tenuto conto degli usuali livelli di incertezza (15 – 20 %) appare condivisibile la proposta contenuta nel suddetto rapporto APAT ovvero di fissare *“un criterio di efficacia dell'incertezza, per esempio specificando che l'incertezza del metodo per le*

misure non possa essere superiore al 10 % del limite.” con riferimento ai risultati analitici delle misurazioni periodiche ¹⁴.

Lasciare generica tale indicazione o rimandarla ai requisiti dichiarati dai produttori delle apparecchiature di prelievo e di analisi significa ampliare il contenzioso interpretativo in caso di dati vicini ai limiti di legge o prescritti nella autorizzazione vigente e/o nella autorizzazione integrata ambientale.

Chiarimenti specifici andranno indicati relativamente ai sistemi di misurazione seguenti ovvero alle modalità di trattamento dei dati ottenuti :

“• un campionatore in continuo delle diossine;

• un analizzatore in continuo del mercurio.

Per la descrizione di dettaglio del sistema di monitoraggio in continuo e del piano di monitoraggio si rimanda all' Allegato 5 della presente domanda di AIA.”

(pag. 231 Relazione Tecnica).

Non abbiamo trovato infatti dettagli in proposito nell'Allegato 5.

Relativamente alle analisi previste per lo scarico idrico (S5 acque nere) nell'Allegato 5 il richiedente rimanda, per i parametri oggetto di analisi, a quanto previsto dal *“Regolamento di fognatura Comune di Forlì licenziato con delibera n. 64 del 27/05/2002 (Tab. 3 allegato 5 D.Lgs 152/99)”* ovvero quelli indicati nella seguente tabella 1.

¹⁴ Per le misurazioni in continuo valgono gli intervalli di confidenza riportati nella A.I.A. e contenuti nell'Allegato I del DLgs 133/05.

Tabella 1 – Profilo trimestrale scarico S5 (acque nere)

N.	Parametro
1	pH
2	Temperatura
3	Colore
4	Odore
5	Materiali grossolani
6	Solidi sospesi totali
7	BOD ₅ (come O ₂)
8	COD (come O ₂)
9	Alluminio
10	Bario
11	Boro
12	Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico
13	Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio
14	Cromo totale
15	Cromo VI
16	Cromo e suoi composti, espressi come cromo
17	Ferro
18	Manganese
19	Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio
20	Nichel e suoi composti, espressi come nichel
21	Piombo e suoi composti, espressi come piombo
22	Rame e suoi composti, espressi come rame
23	Selenio
24	Stagno
25	Zinco e suoi composti, espressi come zinco
26	Tallio e suoi composti, espressi come tallio
29	Cloruri
35	Azoto ammoniacale (come NH ₄)
39	Grassi e olii animali/vegetali
40	Idrocarburi totali

In considerazione che trattasi di impianto soggetto al Dlgs 59/2005 si ritiene opportuno che il monitoraggio sia esteso ai parametri non inclusi nel regolamento comunale e elencati nell'allegato III, che si riporta per comodità:

Acqua:

- 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.*
- 2. Composti organofosforici.*
- 3. Composti organici dello stagno.*
- 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.*
- 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.*
- 6. Cianuri.*
- 7. Metalli e loro composti.*

8. *Arsenico e suoi composti.*
9. *Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.*
10. *Materie in sospensione.*
11. *Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).*
12. *Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).*

Per quanto concerne il monitoraggio dei residui solidi il Piano di monitoraggio prevede controlli interni semestrali con un Profilo di caratterizzazione/classificazione (sia ai sensi della Delib. CI 27/07/1984 sia della decisione 532/2000/CE), valutazione dell'ammissibilità in discarica ai sensi del D.Lgs, 36/03 . Tale previsione appare non condivisibile nei termini temporali proposti e generica ovvero non indica esattamente quali siano i parametri oggetto di analisi ai fini della classificazione (gli altri riferimenti sono in termini di eluato), si tenga conto che la decisione 532/2000/CE sulla classificazione dei rifiuti pericolosi indica quali parametri da considerare una vasta gamma di sostanze così individuate:

- una o più sostanze classificate (**) come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$.

Non è chiaro inoltre se le analisi relative alle scorie trattate sia estesa anche ai residui dal trattamento delle scorie (con medesimo codice CER, 190112), per questi ultimi rifiuti (i primi destinati a recupero presso cementifici e i secondi destinati a discarica) il dubbio di una modifica della classificazione del rifiuto post-trattamento era stato sollevato nella osservazioni allo Studio di impatto ambientale, senza che tale aspetto venisse considerato in modo idoneo.

Non si fa riferimento alla previsione di monitoraggi (e per quali parametri) sui residui ferrosi risultato del trattamento delle scorie (codice CER 170405) nonostante che il loro recupero (Dm 5.02.1998 e s.m.i.), come già ricordato, prevede che tale rifiuto abbia concentrazioni di PCB e PCT inferiori a 25 ppb, “*inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso*” e oli inferiori 10% in peso.

Condizioni anomale e “rischi rilevanti”

Nella relazione tecnica l'unico accenno a una prescrizione normativa (Dlgs 133/05 – art. 16) relativo alla definizione e valutazione delle situazioni anomale e ai relativi interventi è la seguente :

“D.5.4 Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili

Le emissioni eccezionali sono definite come emissioni che si verificano quando accade un evento anomalo che fa deviare il processo dalle condizioni normali di esercizio.

Nell'impianto in progetto in caso di anomalie e malfunzionamenti il monitoraggio delle emissioni è affidato agli analizzatori in continuo ai camini che rivestono un ruolo fondamentale nella rilevazione, nella definizione, nel controllo dell'anomalia stessa e nel ripristino delle condizioni normali, poiché regolano il dosaggio dei reagenti nei diversi sistemi di contenimento delle emissioni.”

(pag. 233 della Relazione Tecnica)

Si tratta di aspetti già sollevati nell'ambito della istruttoria di VIA senza che venissero fornite risposte adeguate.

Qui non si può che segnalare ancora la assenza di presentazione nella relazione di scenari di condizioni anomali possibili e di condizioni di rilevazione adeguate delle stesse (la misurazione al camino, quindi immediatamente prima della emissione può essere tardiva per conoscere tempestivamente la presenza di una condizione anomala, identificarla, intervenire e verificare la eliminazione del problema)¹⁵.

Sono inoltre ignoti i contenuti del “manuale operativo, funzionale ai rischi rilevati, che comprenda anche le attività di manutenzione e di emergenza”, che è peraltro una condizione di applicazione delle MTD dichiarata come esistente (p. 279 della relazione tecnica) ma di cui il lettore ignora quali rischi siano stati rilevati e quali attività di emergenza siano state previste.

L'assenza di tali indicazioni non permette, ad avviso di chi scrive, di poter definire anche contenuti specifici della autorizzazione sia nei termini previsti dal Dlgs 59/2005 che del Dlgs 133/2005.

Nella domanda di A.I.A. non sono considerati gli aspetti relativi alla normativa sui “rischi rilevanti”, il gestore dichiara la non applicabilità della norma all'impianto di incenerimento in quanto *Il complesso industriale non è un'attività caratterizzata dalla presenza reale o potenziale di sostanze pericolose in quantità tali da ingenerare rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.334/99”*.

(Pag. 237 della Relazione Tecnica).

¹⁵ Né tale obbligo può essere rinviato o ricompreso in forme di audit o di certificazione volontarie.

Tale interpretazione non è documentata, è in contrasto con la norma ed è messa in discussione anche dalla recente Circolare 31.01.2007 n. 400 della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La circolare chiarisce che il Dlgs 334/99 e s.m.i. è applicabile agli impianti di incenerimento di sostanze pericolose (al di sotto della soglia quantitativa dell'allegato I) perlomeno nei termini previsti dall'art. 5 del medesimo decreto, ovvero, nello specifico:

- *“individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs 626/1994 e s.m.i.;*
- *Informare, formare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori nel rispetto del DM Ambiente 16 marzo 1998”.*

Oltre a sostanze pericolose comunque presenti nell'impianto (diversi additivi per il trattamento dei fumi come per la produzione di acqua demineralizzata) si rammenta che per i rifiuti, anche non classificati come pericolosi, ma che *“si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare ... proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria ...”* (note alla parte 2, allegato I Dlgs 334/99 e s.m.i.) e pertanto si può arrivare a una classificazione di pericolosità che è diversa da quella della normativa sui rifiuti ovvero per la Classificazione Europea dei Rifiuti (C.E.R.).

L'affermazione del richiedente è pertanto non documentata e tutta da verificare perlomeno nei termini di applicabilità dell'art. 5 della *“legge Seveso”* vigente.

Lo stato del monitoraggio degli impatti ambientali nell'area di interesse

Fermo quanto a suo tempo (istruttoria di VIA) osservato in termini delle modalità e dei risultati delle valutazioni di ricaduta degli inquinanti emessi, si segnala che il richiedente, nella relazione tecnica, dopo aver illustrato sinteticamente i valori di qualità dell'aria monitorati dalle centraline fisse esistenti, ritiene *“ opportuno citare in questa sede anche i risultati, pubblicati nel Marzo 2006, dell'indagine ambientale dell'area industriale di Coriano, in cui l'impianto rientra, effettuato combinando il monitoraggio di inquinanti specifici, tecniche di biomonitoraggio (api e licheni), lo studio del ciclo di vita degli impianti di termodistruzione rifiuti e le applicazioni modellistiche di diffusione degli inquinanti.*

Tale studio è stato effettuato, in riferimento al periodo 1999-2005, da ARPA, Divisione Ingegneria Ambientale e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali dell'Università di Bologna.

La metodologia seguita si è basata sulla quantificazione delle pressioni in atto sul territorio e sull'implementazione di un Sistema di Monitoraggio Integrato con l'obiettivo di correlare i dati acquisiti mediante l'analisi delle matrici ambientali coinvolte nel percorso di diffusione di una sostanza inquinante (scelta come indicatore) con le determinazioni effettuate sulle fonti di contaminazione e di trovare le correlazioni qualitative e quantitative che esprimono un rapporto di causa-effetto.

L'area è stata oggetto di studio nell'ambito di un progetto condotto nel corso del biennio 1999-2001 a cui è seguita una seconda fase svolta nel periodo febbraio 2003 – dicembre 2005. Le attività della prima fase, che hanno riguardato la raccolta e l'elaborazione dati sulle fonti di emissione, il monitoraggio ambientale svolto con diverse tecniche e le applicazioni di modelli per l'interpretazione dei fenomeni di inquinamento, hanno permesso di individuare i parametri significativi per la descrizione della specifica situazione ambientale. Alla luce delle campagne effettuate e degli attuali orientamenti normativi, nella seconda fase le indagini di campo si sono concentrate sul materiale particolato sospeso (PM10 e PM 2,5), le deposizioni atmosferiche (seche e umide) e sugli inquinanti di maggiore impatto igienico-sanitario e di maggiore permanenza ambientale (metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF)).

Ad integrazione delle tecniche di monitoraggio strumentale, nella seconda fase è stato utilizzato anche il biomonitoraggio, che si basa sull'impiego di organismi viventi "sensibili", in grado di fungere da "indicatori" del degrado della qualità ambientale dovuto all'inquinamento.

L'utilizzo integrato di diversi strumenti di indagine (monitoraggio strumentale, biomonitoraggio), predittivi (modelli di diffusione degli inquinanti e modelli di ripartizione all'equilibrio) e di valutazione (analisi statistica multivariata) hanno consentito di definire un quadro complessivo della situazione ambientale dell'area oggetto di studio.

Per una descrizione dettagliata dei risultati ottenuti si rimanda alla consultazione del "Rapporto finale" di indagine, disponibile sul già citato sito www.arpa.emr/forlicesena.

In questa sede ci si limita a sottolineare il dato più rilevante: l'inquinamento atmosferico da metalli pesanti, PCDD-PCDF, IPA e PCB nell'area di massima ricaduta non è risultato superiore a quello nell'area di minima ricaduta. (il neretto è nostro, ndr)

La qualità dell'aria nell'area industriale risulta influenzata principalmente dal traffico veicolare, così come testimoniano le elevate concentrazioni di PM10 e PM 2,5.

L'inquinamento da parte delle sostanze più pericolose, come diossine e furani, non è invece risultato maggiore di quello rilevato in altri siti di natura urbana e rurale, sia nel articolato che nelle deposizioni.

Alcuni ulteriori significativi aspetti relativi a questa indagine sono riportati, per la valutazione dell'impatto atmosferico e sul suolo, in Sezione E. (p. 101-102 della Relazione tecnica).

Si tratta di affermazioni strumentali e che non corrispondono alla realtà dei fatti e di una lettura completa dei metodi e dei risultati (e dei limiti) emersi nelle campagne di monitoraggio suddette.

A tale proposito si rimanda alle note redatte da Marco Caldiroli, di Medicina Democratica, a commento di alcuni aspetti della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 3216 del 11.12.2006 con cui è stato respinto il ricorso di cittadini contro l'autorizzazione dell'impianto di incenerimento in esame.

Per comodità si allegano integralmente queste note nelle quali il tema delle campagne di monitoraggio, in particolare quelle effettuate nell'ambito del programma Interregg III-C, vengono commentate criticamente, dal metodo, alle modalità di effettuazione dei monitoraggi fino ai risultati finali e alla loro interpretazione.

La strumentalità nell'utilizzo di risultati di attività di monitoraggio del territorio appare ancora più evidente nel silenzio con cui il gestore accoglie la presentazione (e i risultati) della parte del programma Interregg III-C "*Enhance Health*" relativo agli studi epidemiologici svolti sulla popolazione residente attorno all'inceneritore.

Si rimanda al contenuto dello stesso (presentato pubblicamente il 22 marzo 2007) principalmente affinché i risultati (pur nei limiti dichiarati dagli stessi estensori) siano tenuti in conto delle decisioni (perlomeno a livello prescrittivo) relative alla domanda in esame; in altri termini che non si consideri solo una parte degli studi di monitoraggio ambientale, quelli che sono ritenuti (a torto) *favorevoli* alla società Hera e agli altri inquinatori dell'area industriale di Coriano.

Si sottolinea soltanto che, nella discussione dei risultati, gli estensori dello studio epidemiologico (che peraltro si aggiunge a studi precedenti relativi ad aree ed impianti analoghi a quelli della zona industriale di Coriano e con analoghe conclusioni) evidenziano, tra l'altro, che "*- l'analisi della mortalità tra le donne mostra un eccesso della mortalità totale nell'area più vicina agli impianti in gran parte per aumento di malattie cardiovascolari. La mortalità per tumore del colon retto e tumore della mammella è più frequente nella zona più vicina agli impianti. Il quadro si conferma limitando l'analisi alle donne con più di cinque anni di residenza*".

Pur con i limiti indicati nelle conclusioni dello studio lo stesso merita di entrare a far parte delle valutazioni in merito alla domanda in esame, anche in quanto tali risultati non erano disponibili al momento della istruttoria di VIA per la nuova linea di incenerimento.

Si rammenta anche quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18.08.2004 (paragrafo 3.B.7, p. 105-106 e seguenti) ovvero una critica a quanto presentato nello Studio di impatto ambientale del progetto relativamente alla

valutazione del rischio – *solo per via inalatoria* – per alcuni inquinanti nella misura emessa (“*garantita*”) nel progetto della nuova linea.

Le annotazioni critiche hanno determinato l’indicazione, nel suddetto verbale, “*che, a tutela della salute pubblica, il livello di pressione globale sull’ambiente esercitato da Hera, relativamente alle emissioni in atmosfera, non dovrà aumentare con l’incremento di potenzialità di incenerimento*”.

Criterio che ha determinato a suo tempo, da parte della USL e del comune di Forlì, la richiesta di introdurre limiti prescrittivi di flussi di massa per la nuova linea non superiori a quelli delle due linee esistenti; prescrizione, dopo le lagnanze della società Hera, espunte “*a maggioranza*” nella DGP 323/2004.

Conclusioni

A fronte di tutte le diverse carenze nella documentazione presentata sopra evidenziate, nonché delle incongruenze, contraddizioni ed illegittimità denunciate, con riserva di formulare ulteriori valutazioni nei termini e modi consentiti,


SI CHIEDE

- che venga denegata l’autorizzazione richiesta;
- di essere tempestivamente notiziati circa lo stato di avanzamento della procedura autorizzatoria in esame e di partecipare a tutte le fasi dell’iter autorizzativo come previsto anche agli artt. 6 e 9 della *Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale* (Convenzione di Aarhus del 25.06.1998 ratificata) come recepita nella normativa comunitaria dalla Decisione 2005/370/Ce e ratificata in Italia con la Legge n. 108/2001;
- il tempestivo rilascio, anche ai sensi del D.Lgs. 195/2005, di copia in carta semplice dei seguenti atti e documenti:
 - 1) eventuali osservazioni presentate da altri soggetti interessati;
 - 2) eventuali controdeduzioni del gestore dell’impianto;
 - 3) eventuali modifiche all’impianto introdotte dal gestore;
 - 4) eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti richiesti dal Comune e dalla Provincia, e conseguente documentazione fornita dal gestore;
 - 5) parere del Comune territorialmente competente;
 - 6) parere dell’ARPA;
 - 7) pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5, comma 3, L.R. 21/2004;
 - 8) eventuali ulteriori pareri ed atti di assenso acquisiti;

- 9) eventuali verbali di conferenze di servizi;
- 10) eventuale schema dell'autorizzazione integrata ambientale trasmesso dalla Provincia al gestore;
- 11) eventuali osservazioni del gestore relativamente allo schema di autorizzazione;
- 12) eventuale autorizzazione integrata ambientale rilasciata al gestore o altro eventuale provvedimento conclusivo del procedimento.

Con ogni più ampia riserva di azione e tutela in tutte le sedi.
Con osservanza.

Marco Caldiroli



Allegato 1 : Note a margine della Sentenza del TAR Emilia 3216 del 11.12.2006 e le correlazioni tra quest'ultima le attività di monitoraggio ambientale in essere presso l'area industriale di Coriano (Forlì) e il contenuto dello Studio di impatto ambientale per il nuovo impianto di incenerimento (3° linea) della società Hera Spa. – di Marco Caldiroli; febbraio 2007.